

Energia elettrica Third Part Access (TPA)

- ▶ **Decisione del reclamo presentato da EEMS Italia S.p.A. nei confronti di Areti S.p.A.**

Deliberazione 4 agosto 2020 304/2020/E/eel

Energia elettrica - rete di distribuzione - obbligo di accesso alla rete - collegamenti societari - unicità del centro decisionale - abuso del diritto - legittimo rifiuto del gestore alla richiesta di accesso alla rete per pregressa morosità a società riconducibile al medesimo gruppo societario che ha maturato nei confronti del medesimo gestore ingenti morosità e rispetto al quale, dalla complessiva architettura societaria, si desume la sussistenza di unico centro decisionale - assenza di previsioni regolatorie dettagliate su modalità e i tempi per la conclusione del contratto di trasporto - applicabilità regole civilistiche di buona fede, correttezza e trasparenza - ricorre - ragionevolezza dell'esigenza del gestore di verificare, prima di concludere il contratto di trasporto, che il richiedente non presenti rapporti di riconducibilità ed eterodirezione delle proprie decisioni altra società, particolarmente nel caso sia di esposizione debitoria maturata da società facente parte del "centro unico decisionale" sia del fatto che altra società del medesimo gruppo societario - che aveva chiesto l'accesso al gestore - si era rivelata parte di "un unico centro di imputazione" riconducibile alla suddetta società morosa.

È legittimo il rifiuto opposto dal gestore all'accesso alla rete di distribuzione ad una società riconducibile al medesimo gruppo societario che ha maturato nei confronti del medesimo gestore ingenti morosità relative al mancato pagamento di corrispettivi di trasporto ed oneri generali di sistema e rispetto al quale dalla complessiva architettura societaria si desume la sussistenza di unico centro decisionale. Correttamente, quindi, la richiesta di accesso avanzata dal reclamante è stata ritenuta strumentale, ossia finalizzata a consentire, in realtà, l'accesso alla rete di distribuzione non tanto alla sola reclamante quanto all'unico centro decisionale e quindi accedere di nuovo al mercato della vendita di energia elettrica, senza però estinguere le pregresse morosità che avevano determinato la risoluzione del precedente contratto di trasporto. L'obbligo di contrarre del monopolista, previsto dall'art. 2597 c.c., non può trasmodare nell'obbligo di esporsi ad erogazioni destinate a rimanere senza corrispettivo, poiché ciò determina un vulnus anche al "servizio pubblico" (ed agli interessi di natura pubblicistica allo stesso sottesi).

La regolazione dell'Autorità, in tema di trasporto di energia, non disciplina in modo puntuale e dettagliato le modalità ed i tempi per addivenire alla conclusione del relativo contratto tra gestore di rete e richiedente, per cui il gestore di rete ha ampia discrezionalità - nel rispetto del contesto normativo di riferimento - per valutare la sussistenza dei presupposti, di fatto e di diritto, per addivenire alla sottoscrizione dell'accordo, osservando le regole civilistiche di condotta che presiedono la formazione del vincolo contrattuale, tra cui il principio generale di buona fede e correttezza, di cui agli articoli 1337 e 1338 del codice civile che, tra l'altro, impongono un generale (e peraltro reciproco) dovere di chiarezza e completezza informativa.

Nel caso in esame, la concreta condotta "precontrattuale" del gestore è conforme al citato parametro generale, in quanto - oltre a rispecchiare la propria prassi contrattuale aziendale - appare ragionevole che il gestore di una pubblica infrastruttura energetica, in considerazione degli obblighi e responsabilità su di lui gravanti, prima di consentire l'accesso alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, in generale effettui le necessarie verifiche preliminari al fine di ricevere un quadro informativo quanto più completo ed esaustivo possibile in merito agli assetti societari e alla solidità patrimoniale, economica e societaria del richiedente l'accesso. Ciò anche in considerazione delle ricadute "sistemiche" e quindi sui clienti finali, dell'inadempimento, da parte dell'UdT, di una delle obbligazioni derivanti dalla conclusione del citato contratto; nel caso in esame tale verifica è ancor più doverosa in considerazione sia della significativa esposizione debitoria maturata dalla società facente parte del "centro unico decisionale", sia del fatto che altra società del medesimo gruppo societario - che aveva chiesto l'accesso al gestore - si era rivelata parte di "un unico centro di imputazione" riconducibile alla suddetta società morosa.

E', quindi, ragionevole e non pretestuosa o arbitraria, l'esigenza del gestore di verificare, prima di concludere il contratto di trasporto di energia, che il richiedente non presenti analoghi rapporti di riconducibilità ed eterodirezione delle proprie decisioni.

Conformi: deliberazioni 583/2018/E/eel; 582/2018/E/eel.

Decisione del reclamo presentato da EEMS ITALIA S.p.A. nei confronti di ARETI S.p.A.
[Deliberazione 14 maggio 2019, 181/2019/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - rifiuto del gestore a stipulare un contratto di trasporto ex articolo 9, comma 1 del D.Lgs. 79/99 - poteri istruttori dell’Autorità sulla verifica dei requisiti necessari e preliminari alla conclusione di un contratto di trasporto - necessità formalizzazione rapporto contrattuale con il cliente finale - sussiste.

Ai fini della valutazione di un reclamo, l’Autorità non è obbligata a considerare solamente i riferimenti giuridici indicati dalle parti, potendo, invece, utilizzare - nella ricostruzione del quadro giuridico rilevante per la decisione finale - anche parametri normativo-regolatori diversi e/o ulteriori rispetto a quelli prospettati dalle parti. Pertanto, ai fini della verifica della completa e corretta applicazione del quadro regolatorio alla concreta fattispecie dedotta - nella specie concernente la legittimità, alla luce dell’articolo 9, comma 1, del D. Lgs. 79/99, del rifiuto opposto dal gestore a stipulare un contratto di trasporto - l’Autorità può procedere d’ufficio alla verifica della ricorrenza dei requisiti necessari e preliminari alla conclusione di un contratto di trasporto, richiesti dalla regolazione, anche se non indicati dalle parti. L’operatore che non abbia formalizzato alcun rapporto, diretto o indiretto, con almeno un cliente finale (o altro soggetto di cui all’articolo 4, comma 1, della deliberazione 111/06), non ha titolo per concludere il contratto di trasporto con l’impresa distributrice.

▶ **Decisione del reclamo presentato da Gala Power S.r.l. nei confronti di Areti S.p.a.**
[Deliberazione 20 novembre 2018, 583/2018/E/eel](#)

Energia elettrica - rete di distribuzione - obbligo di accesso alla rete - collegamenti societari - unicità del centro decisionale - abuso del diritto - legittimo rifiuto del gestore alla richiesta di accesso alla rete per morosità della società controllante.

È legittima la condotta del gestore che rifiuti l’accesso alla rete di distribuzione a una società in bonis, controllata al 100% da un’altra società che ha maturato nei confronti del medesimo gestore ingenti morosità relative al mancato pagamento di corrispettivi di trasporto ed oneri generali di sistema, sul presupposto che detta richiesta costituirebbe un abuso del diritto di accesso alla rete. Nella fattispecie, desumendo dalla architettura societaria che società controllante e società controllata rappresentano un unico centro decisionale, la richiesta di accesso avanzata dal reclamante è stata ritenuta strumentale, ossia finalizzata a consentire, in realtà, l’accesso alla rete di distribuzione alla società controllante, che in caso di accoglimento della richiesta di accesso avrebbe potuto, per il tramite della controllata, accedere di nuovo al mercato della vendita di energia elettrica, senza però estinguere le pregresse morosità che avevano determinato la risoluzione del suo contratto di trasporto.

Conformi: deliberazioni 304/2020/E/eel; [582/2018/E/eel](#).

▶ **Decisione del reclamo presentato da Gala Power S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a.**
[Deliberazione 20 novembre 2018, 582/2018/E/eel](#)

Energia elettrica - rete di distribuzione - obbligo di accesso alla rete - collegamenti societari - unicità del centro decisionale - abuso del diritto – legittimo rifiuto del gestore alla richiesta di accesso alla rete per morosità della società controllante.

È legittima la condotta del gestore che rifiuti l'accesso alla rete di distribuzione a una società in bonis, controllata al 100% da un'altra società che ha maturato nei confronti del medesimo gestore ingenti morosità relative al mancato pagamento di corrispettivi di trasporto ed oneri generali di sistema, sul presupposto che detta richiesta costituirebbe un abuso del diritto di accesso alla rete. Nella fattispecie, desumendo dalla architettura societaria che società controllante e società controllata rappresentano un unico centro decisionale, la richiesta di accesso avanzata dal reclamante è stata ritenuta strumentale, ossia finalizzata a consentire, in realtà, l'accesso alla rete di distribuzione alla società controllante, che in caso di accoglimento della richiesta di accesso avrebbe potuto, per il tramite della controllata, accedere di nuovo al mercato della vendita di energia elettrica, senza però estinguere le pregresse morosità che avevano determinato la risoluzione del suo contratto di trasporto.

Conformi: deliberazioni 304/2020/E/eel; [583/2018/E/eel](#).